



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE
2024/2026

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026
PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;

- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2023 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di

approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell'FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023);
- lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023);
- il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione G.C. n. 85 del 04.10.2023, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di

bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2024	€ 9.557.289,62	€ 20.897.2456,41	€ 12.769.172,34
Esercizio 2025	€ 7.138.734,70		
Esercizio 2026	€ 7.070.114,50		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'anno 2024 si è ritenuto di, in merito all'IMU, di confermare le medesime tariffe dell'anno 2023. Per la TARI è in itinere la revisione del PEF 2024/2025, ai sensi delle delibere ARERA n. 363 del 03.08.2021 e n. 389 del 03.08.2023, con successiva approvazione delle tariffe relative all'anno 2024. Le tariffe del Canone Unico Patrimoniale relative all'anno 2024 sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29.11.2023: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento delle spese al minimo indispensabile, garantendo gli interventi di natura ordinaria e di manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

3) In aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

Gli indirizzi forniti nel DUP sulla spesa del personale sono stati i seguenti: Sono state attivate le procedure per la sostituzione dei

dipendenti cessati dal servizio, garantendo la sostituzione delle figure che cesseranno nel corso del triennio e garantendo sostituzione temporanea dei dipendenti assenti per periodi limitati, mediante assunzioni a tempo determinato, in modo particolare si è dato spazio al potenziamento dell'ufficio di vigilanza per i periodo estivo e per brevi giornate in cui ricadono sagre e gestività religiose;

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2024-2026 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio, ma nel caso del Comune di Santa Giusta, come da norma, entro il 30 giorno successivo all'approvazione del bilancio di previsione.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Il Comune di Santa Giusta utilizza tale tipologia di proventi unicamente per il finanziamento degli investimenti.

5) politica di indebitamento: il Comune di Santa Giusta ritiene di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari. Al contrario, è stata ridotta la spesa corrente per rimborso quota capitale e relativi interessi passivi dei mutui accesi, grazie all'entenzione anticipata nel corso del 2021 del mutuo verso Cassa depositi e prestiti, consentendo nel triennio 2024/2026 il finanziamento di nuove assunzioni di personale.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		5.635.794,38			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		168.516,49	-	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.097.225,25 0,00	4.525.829,92 0,00	4.525.829,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		5.244.342,25 - 172.242,55	4.503.416,09 172.242,55	4.502.353,68 0,00 172.272,55
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		21.399,49 0,00	22.413,83 0,00	23.476,24 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
			0=G+H+I-L+M	0,00	0,00
					0,00

Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	488.114,43		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.488.433,45	1.347.904,78	1.279.284,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	-	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	-	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	-	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	-	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	-	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.976.547,88	1.347.904,78 -	1.279.284,58 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	-	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	-	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità	(-)		-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2024/2026, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsione assestata 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.569.942,61	1.586.730,31	1.603.747,58	1.620.442,62	1.620.442,62	1.620.442,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.428.047,64	2.500.639,98	3.208.899,04	3.056.382,63	2.486.787,30	2.486.787,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	242.430,18	262.309,34	445.825,17	420.400,00	418.600,00	418.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	711.452,60	1.343.359,94	4.434.028,16	2.488.433,45	1.347.904,78	1.279.284,58
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	263,92			-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.060.105,11		-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	642.293,70	616.290,39	1.250.000,00	1.315.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	1.467.717,14	1.988.653,01	2.187.479,71			
Fondo pluriennale vincolato	2.423.525,20	1.738.374,06	1.255.416,95	656.630,92		
TOTALE ENTRATE	9.485.672,99	10.036.357,03	15.445.501,72	9.557.289,62	7.138.734,70	7.070.114,50
	-	-	-	-	-	-

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni asstate)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	417.740,89	393.414,44	438.968,62	438.968,62	438.968,62	438.968,62
IMU partite arretrate	37.699,00	28.838,00	19.406,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ICI partite arretrate						
Imposta comunale sulla pubblicità						
Addizionale IRPEF						
TASI partite arretrate						
Altre imposte						
TARI	482.246,47	522.940,00	497.004,00	504.974,00	504.974,00	504.974,00
TARI partite arretrate	1.127,00	606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOSAP						
Altre tasse (recupero evasione tasi/pubblicità)	2.551,00	2.238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	628.578,25	635.256,87	641.584,96	654.000,00	654.000,00	654.000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.569.942,61	1.583.293,31	1.599.463,58	1.620.442,62	1.620.442,62	1.620.442,62

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima	aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2,	art. 1, c. 740,		Esente		non previsto

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	L. n. 160/2019				
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

I Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore e devono approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; inoltre a decorrere dal 2024 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base di cui alla tabella sopra riportata, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Le aliquote per l'anno 2024 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 39 del 29.11.2023 e risultano invariate rispetto a quelle approvate per l'anno 2023.

Sul fronte della normativa si segnalano le disposizioni che maggiormente impattano sui cittadini e sul relativo gettito.

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

I modelli di dichiarazione IMU con le relative istruzioni sono stati approvati con i seguenti decreti:

- modello ordinario: decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022
- modello enti non commerciali: decreto direttoriale del MEF del 4 maggio 2023.

In materia di agevolazioni IMU, con particolare riferimento alla riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni a canone concordato, è intervenuta la precisazione dell'art. 7 del DL 73/2022, ai sensi del quale l'attestazione di conformità agli accordi territoriali può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, purché aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata.

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 81 e 82 ha introdotto, con l'aggiunta della lettera g-bis all'articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019, l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio e invasione di terreni e edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per ristorare i comuni per le minori entrate corrispondenti viene previsto apposito contributo statale a decorrere dall'anno 2023.

Si segnala il decreto ministeriale del 13 febbraio 2023 che ha stabilito per l'anno 2023 il coefficiente 1,12 per il calcolo dell'IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non

iscritti in catasto e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

il Comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 24 del 15/07/2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2024: € 438.968,62;

- anno 2025: € 438.968,62;

- anno 2026: € 438.968,62;

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito,) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti). Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento riguarda solo gli interessi.

Si evidenzia peraltro che i crediti inferiori a mille euro erano già stati oggetto di stralcio ad opera dell'art. 4 del DL 119/2018, sia per la parte capitale che per la parte sanzioni ed interessi: pertanto l'attuale stralcio si riferisce sostanzialmente ai carichi affidati dal 2010 al 2015, e limitatamente a sanzioni ed interessi.

Sempre la legge di bilancio 2023, ai commi 231-251 dell'art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata i propri debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30/06/2022, beneficiando in questo caso dello stralcio di interessi e di sanzioni, interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sia l'eventuale annullamento dei carichi inferiori a mille euro che la definizione agevolata avranno ripercussioni sui residui attivi dell'Ente e, conseguentemente, sul risultato di amministrazione: ai sensi del comma 252 l'eventuale maggiore disavanzo può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto MEF 14 luglio 2021.

RECUPERO EVASIONE ICI /IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 16.630,76	€ 16.630,76	€ 16.630,76

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione. Sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2019 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 1.162,51	€ 1.162,51	€ 1.162,51

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da

considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif, con cui viene aggiornato il tasso di inflazione (fissato al 4,5% per il 2023, al 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025).

Viene altresì aggiornato il limite della crescita tariffaria, il cui valore massimo non potrà superare il 9,6%: nell'ambito dei coefficienti per la definizione del limite stesso, viene introdotto il nuovo coefficiente (CRI), che nel 2024 e nel 2025 tiene conto dei maggiori oneri derivante dall'aumento dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 (fino al 7%). Il parametro \square relativo all'inflazione programmata aumenta da 1,7% a 2,7%. In caso di sfondamento del limite tariffario, si potrà riassorbirlo mediante ripartizione anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e

della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Santa Giusta provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2024, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti in fase di elaborazione.

Il gettito attuale è stato stimato sulla base del PEF 2022/2025 e dell'aumento dei costi del servizio per l'anno 2023

		2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
ENTRATA	TARI	€ 504.974,00	€ 504.974,00	€ 504.974,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 132.781,40	€ 132.781,40	€ 132.781,40

RECUPERO EVASIONE TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2018), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti;

		2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 708,64	€ 708,64	€ 708,64

Poichè i proventi derivanti dalla TARI, come accennato nel paragrafo di competenza di tale tributo, è destinato alla copertura totale dei costi del piano economico finanziario, ne deriva che tutto ciò che si recupera con l'attività di accertamento e controllo non può finanziare spese ordinarie, ma va vincolato per legge alla restituzione ai contribuenti che, a causa dell'evasione, non ne avevano beneficiato, mediante copertura dei costi del piano dell'anno successivo.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

TASSA AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO

In ottemperanza alle disposizioni dettate dalla programmazione del fabbisogno del personale, per l'annualità 2024 prudenzialmente non è stato previsto alcun introito, in quanto si darà priorità allo scorrimento delle graduatorie vigenti o all'istituto della mobilità volontaria. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse rendere necessario attivare procedura concorsuale interna, sarà quantificata stima da iscrivere con successiva variazione al bilancio.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'Ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 654.000,00 (al netto della riduzione fondo di mobilità ex art. 7, c. 31 sexies, D.L. 78/2013, in corso di quantificazione), deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU.

Pertanto, lo sforzo richiesto al Comune di Santa Giusta, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è dato dalla somma tra quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un

correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022) come segue:

Incremento dotazione FSC 2024 per sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna 44 mln art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, L. 232/2016 (DM 08.08.2022) € 33.036,65;

Incremento dotazione FSC 2024 per trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022). € 8.782,04

Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) incrementa il FSC di 50 milioni a titolo di parziale ristoro del taglio operato dal DL 66/2014.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023 ha evidenziato la non coerenza del FSC con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione, invitando il legislatore a riportare il fondo stesso senza alcun vincolo di destinazione, mediante l'eliminazione delle componenti perequative speciali (in ambito sociale), non più dirette a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolate a

raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali. L'attuale disegno di legge di bilancio 2024 provvede a recepire quanto indicato nella citata sentenza, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili, che verranno previste in un nuovo Fondo Speciale.

Si precisa infine che, sempre nel disegno di legge di bilancio 2024 è allo studio la reintroduzione di misure di spending review nei confronti di Regioni ed enti locali: le quote che verranno eventualmente definite verranno recuperate attraverso decurtazioni del fondo di solidarietà comunale che, pertanto, è destinato a subire un'ulteriore decurtazione per il futuro, ad oggi non determinabile.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022) come segue:

Incremento dotazione FSC 2024 per sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna 44 mln art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, L. 232/2016 (DM 08.08.2022) € 33.036,65;

Incremento dotazione FSC 2024 per trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022). € 8.782,04.

Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) incrementa il FSC di 50 milioni a titolo di parziale ristoro del taglio operato dal DL 66/2014.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023 ha evidenziato la non coerenza del FSC con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione, invitando il legislatore a riportare il fondo stesso senza alcun vincolo di destinazione, mediante l'eliminazione delle componenti perequative speciali (in ambito sociale), non più dirette a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolate a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali. L'attuale disegno di legge di bilancio 2024 provvede a recepire quanto indicato nella citata sentenza, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili, che verranno previste in un nuovo Fondo Speciale.

Si precisa infine che, sempre nel disegno di legge di bilancio 2024 è allo studio la reintroduzione di misure di spending review nei confronti di Regioni ed enti locali: le quote che verranno eventualmente definite verranno recuperate attraverso decurtazioni del fondo di solidarietà comunale che, pertanto, è destinato a subire un'ulteriore decurtazione per il futuro, ad oggi non determinabile.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2024.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2023 definitivo	2023	2024	2025
	€ 645.060,21	€ 654.000,00	€ 654.000,00	€ 654.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.428.047,64	2.500.639,98	3.132.976,04			
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-		-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-			-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private				-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti	2.428.047,64	2.500.639,98	3.132.976,04	0,00	0,00	2.519.888,79

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

Tipologia trasferimento	2024	2025	2026
Incremento dotazione FSC 2024 per sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna 44 mln art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, L. 232/2016 (DM 08.08.2022)	€ 33.036,65	€ 33.036,65	€ 33.036,65
Contributo erario compensativo delle agevolazioni per riapertura o ampliamento esercizi commerciali DL 34/2019;	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Trasferimento per finanziamento gettito IRPEF 5 per mille;	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Incremento dotazione FSC 2024 per trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022).	€ 8.782,04	0,00	0,00
Contributo compensativo per IMU immobili comunali (art. 1, c. da 21 a 24 della L 208/2015, c.d imbullonati) ;	€ 3.890,39	€ 3.890,39	€ 3.890,39
Trasferimenti ministeriali per assistenza alunni con disabilità L 234/2021 ART 1C 179	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PNRR 1.2 "Abitazione e facilitazione migrazione al Cloud"	€ 77.897,00	0,00	0,00
PNRR misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali	€ 23.147,00	0,00	0,00
PNRR misura 1.4.3 "adozione piattaforma pagopa"	€ 2.428,00	0,00	0,00
PNRR misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 79.922,00	0,00	0,00
PNRR misura 1.4.3 servizi e cittadinanza digitale adozione App io	€ 2.673,00	0,00	0,00
PNRR misura 1.4.4 spid e cie-servizi e cittadinanza digitale	€ 14.000,00	0,00	0,00
Trasferimento compensativo minor gettito IMU immobili destinati alla vendita;	€ 4.454,14	€ 4.454,14	€ 4.454,14
Trasferimento MIUR per CPT e	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

contributo formazione			
Trasferimento ministeriale per avviso "benessereinComune"	€ 18.536,84	0,00	0,00
Trasf stat. per finanz. centri estivi-contrasto alla povertà educativa- art 105 DL 34/2020	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Trasferimento TARSU scuole;	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Contributi per fornitura libri di testo scuole medie;	€ 10.124,70	€ 10.124,70	€ 10.124,70
Trasferimento statale art 11 c 2 DL 36/2022 misure urgenti sul personale per attuazione PNRR	€ 115.098,69	€ 115.098,69	€ 115.098,69

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La previsione di entrata relativamente ai trasferimenti correnti dalla RAS è elaborata sulla base delle previsioni di entrata assestate del 2023 delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna in relazione al finanziamento di nuovi interventi. La voce di maggior rilievo è il trasferimento a valere sul Fondo Unico per la quale, in attesa di assegnazione definitiva da parte della RAS, si è ritenuto iscrivere la previsione assestata 2023, ad eccezione del 2024, anno in cui la stima è più elevata, in virtù della somma aggiuntiva di € 256.353,61 riconosciuta al Comune in data 29/12/2023.

capitolo	2024	2025	2026
2026 art 1 corrente	€ 1.571.862,20	€ 1.325.508,59	€ 1.325.508,59
4047art 1 investimenti	€ 48.550,00	€ 38.550,00	€ 38.550,00
Totale generale	€ 1.620.412,20	€ 1.64.058,59	€ 1.364.058,59

Destinazione parte corrente:

2026 art 1	2024	2025	2026
servizi sociali	€ 274.431,40	€ 283.331,40	€ 263.931,40
ammortamento nuovo mutuo C.sportivo	€ 21.399,49	€ 22.413,83	€ 23.476,24
spese funzionamento	€ 1.276.031,31	€ 1.019.763,36	€ 1.038.100,95
totale 2026 art 1	€ 1.571.862,20	€ 1.325.508,59	€ 1.325.508,59

Le altre previsioni di entrata relative ai trasferimenti regionali, effettuate sulla base delle previsioni assestate 2023 e delle comunicazioni ricevute dall'ente erogante, sono relative a finanziamenti a destinazione vincolata, tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti contributi:

Per interventi specifici di natura socio assistenziali (nefropatici, neoplasie, povertà estreme, etc...). I più rilevanti sono i seguenti:

- entrata 2013/1 Contributo RAS progetto "Ritornare a casa" € 65.000,00;
- entrata 2051/2 Trasferimento RAS L 162/98 Piani personalizzati di sostegno persone con handicap grave € 291.474,71
- entrata 2041/2 L. 431/88 ART 11 Fondo nazionale per il sostegno abitazioni in locazione. Anni 2006 e seg.

€ 80.000,00

- entrata 2112/1 Trasferimento RAS e da Comuni LR 18/2016- REIS PARTE PRIMA € 50.000,00

Per servizi socio assistenziali (quota stato L.R. 25/93): € 18.093,60. Per il trasferimento LR 25/93 (quota Statale) per funzionamento dell'Ente è stato previsto € 18.500,00 ed infine il Trasferimento RAS compensativo mancato gettito addizionale energia elettrica ammonta ad € 65.771,00.

Da altri enti pubblici appare degna di nota la seguente entrata a destinazione vincolata:

- entrata 2551/1 Trasferimenti da Plus Oristano art 1 c. 797-804 della Legge 178/2021 per spese del personale sociale di € 14.514,66

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

- € 2.000,00 per indagini statistiche ISTAT;

Titolo 3° - Entrate extratributarie

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio mensa: previsione € 64.000,00 nel triennio;

Rimborso dallo Stato per mensa scolastica: previsione € 4.000,00;

Proventi derivanti dalla vendita di energia impianto fotovoltaico € 3.800,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi derivanti da indennità occupazione suolo: € 250,00

Servizio concessione uso locali comunali: previsione € 1.500,00

Servizio concessione loculi cimiteriali: previsione € 25.000,00

Canone concessione asilo nido € 9.600,00

Fitti reali terreni gravati uso civico: previsione € 25.500,00

Fitti reali particelle comunali: previsione € 4.500,00;

Fitti lotti agricoli: previsione € 450,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da

chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L. 197/2022 - legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 16 del 24.03.2023.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

I Proventi sono così suddivisi:

€ 17.000,00 CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, ESPOSIZIONE O AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA COMMA 816 L 160/2019;

€ 46.000,00 CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ART 1 C.837 L 160/2019 .

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 2.000,00 per le annualità 2024/2026, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Le somme sono le seguenti:

	2024	2025	2026
Entrata	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa (50%) per miglioramento circolazione stradale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa ulteriore (50%) facoltativo per il personale del servizio vigilanza	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'Ente a vario titolo, come ad esempio:

- Introiti e rimborsi diversi € 15.000,00.
- Rimborso Unione di Comuni per personale in convenzione: € 34.000,00;
- Rimborso dal Comune di Palmas Arborea per segreteria convenzionata: € 30.500,00 (prevista per 12 ore).

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata, ad eccezione dei proventi derivanti dal Fondo Unico Regionale (ex LR 25/93) per i quali l'Ente ha piena discrezionalità di utilizzo.

Nel triennio sono inoltre previsti contributi agli investimenti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza PNRR, i cui riferimenti sono stati indicati nel Documento Unico di Programmazione.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- Trasferimento RAS per riqualificazione messa in sicurezza impianti tecnologici e adeguamento igienico sanitarie fabbricati € 210.000,00 nel 2024 ed € 140.000,00 nel 2025;
- Trasferimento RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP € 200.000,00 nel 2024 ed € 189.244,01 nel 2025;
- Trasf.RAS art 8 LR 8/20218 per interventi di salvaguardia erosione costiera- Stagno S.Giusta di € 250.000,00 nel 2024;
- Trasferimento RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate nel SIC Sassu Cirras € 200.000,00 nel 2024;
- Trasferimento RAS per tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta € 100.000,00 nel 2024;
- Trasferimento RAS ripristino sistema spiaggia-duna e difese erosive del lido sabbioso di Sassu Cirras € 100.000,00 nel 2024;
- Fondo ministeriale L.145/2018 art 1 c 139 interventi messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti € 50.000,00 nel 2024 € 300.000,00 nel 2025 ed € 400.000,00 nel 2026;

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- Trasferimento RAS valorizzazione beni patrimoniali disp, offerta turistica, archeologia, eccellenze alimentari € 780.000,00 nel 2024, € 554.710,77 nel 2025 ed € 715.334,58 nel 2026;
- Il Fondo Unico Regionale per investimenti:

2024	2025	2026
€ 48.550,00	€ 38.550,00	€ 38.550,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2024/2026 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da alienare, come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione

2024	2025	2026
€ 358.950,00	€ 0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari ad € 35.895,00 è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Santa Giusta non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

La parte residua dei proventi da alienazioni indicate nel piano, pari ad 323.055,00 è destinata al finanziamento di infrastrutture stradali.

Sono state inoltre previste altre entrate da alienazioni. Trattasi di:

- terreni (zona Is Concias e zona Is Melonis) già ceduti a privati in anni passati, ma per i quali occorre regolarizzare il passaggio di proprietà con stipula di contratto per un totale di € 0,00;
- proventi derivanti dalla alienazione di aree cimiteriali destinati per legge alla manutenzione straordinaria e/o realizzazione di loculi cimiteriali. Pertanto la previsione di € 5.000,00 nel triennio, trova la contropartita in spesa.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati:

- gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 120.000,00 per il triennio 2024/2026.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Il Comune di santa Giusta ha sempre destinato i proventi interamente agli investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

Capitolo	Intervento	2024	2025	2026
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	4.000,00	5.000,00	5.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20810163/1	Opere stradali	38.000,00	36.000,00	36.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	5.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

In merito al titolo 5° non risultano previsioni di entrata

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2024/2026 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui potrebbe fare fronte con difficoltà.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Santa Giusta non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	€ 168.516,49	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 488.114,43	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 656.630,92	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2024, pari all'2,3% (fonte: NADEF aggiornato a settembre 2023).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2021	REDICONTO 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.292.396,70	3.583.172,77	6.024.938,49	6.028.825,39	5.244.342,25	4.503.416,09	4.502.353,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.955.072,55	1.862.596,30	6.964.559,94	5.396.021,87	2.976.547,88	1.347.904,78	1.279.284,58
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.500,00			-	-	-	-
Totale spese finali	5.250.969,25	5.445.769,07	12.989.498,43	11.424.847,26	8.220.890,13	5.851.320,87	5.781.638,26
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	159.793,30	74.514,63	69.975,18	21.399,49	21.399,49	22.413,83	23.476,24
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.060.105,11				-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	642.293,70	616.290,39	1.250.000,00	1.322.925,59	1.315.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
Totale titoli	6.053.056,25	6.136.574,09	15.369.578,72	12.769.172,34	9.557.289,62	7.138.734,70	7.070.114,50
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.053.056,25	6.136.574,09	15.369.578,72	12.769.172,34	9.557.289,62	7.138.734,70	7.070.114,50

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2024-2026 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021. Sono

inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione ad inserire il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con determina n. 1085 del 18.12.2023 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018 (ultimo anno costituito: 2023).

In data 20.12.2023 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2023).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Per il 2024 non è più previsto emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, pari al 1,5% dello stipendio per tredici mensilità, valido solo ai fini pensioni, istituito dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 330-333.

Il recente DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il Comune di Santa Giusta non ha provveduto ad anticipare sull'esercizio 2023 l'IVC maggiorata, e pertanto il bilancio 2024-2026 prevede tale importo sull'esercizio 2024.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del DL 80/2021).

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al

31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e ai professionisti;

Il Comune di Santa Giusta applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997).

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2024-2026 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale e regionale.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Si rilevano le spese per le elezioni europee e regionali nell'esercizio 2024: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Nell'ambito dei servizi appare degna di nota la previsione di spesa stanziata per la formazione del personale, in osservanza alle disposizioni dettate dal CCNL 21/05/2018 art 49 ter comma 12, secondo il quale non deve essere inferiore all'1% del monte salari 2018 ed ammonta complessivamente d € 8.925,33, suddivisa tra i vari servizi dell'Ente.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 927.447,45;
- trasferimenti all'Unione di Comuni dei Fenici relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per € 667.000,00.

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi (cassa depositi e prestiti e istituto per il credito sportivo), il cui totale generale è di seguito indicato:

2024	2025	2026
5.702,99	4.688,65	3.626,24

Sono previsti inoltre interessi passivi su depositi bancari e postali pari ad € 1.000,00 sul triennio ed infine 200,00 sul triennio per eventuali oneri su canoni demaniali. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed

inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 18.424,37 nel 2024, per € 14.274,76 nel 2025 e per € 13.874,76 nel 2026 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 7.866,51 nel 2024, € 6.755,12 nel 2025 ed € 6.753,53 nel 2026.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 18.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le

quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO
- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2024-2026 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE MANCATO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
3011/1	Proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%
1006/1	Imposta sulla pubblicità	Entrata non più attuale in quanto la posta è stata soppressa
3009/1	Proventi da sanzioni violazione codice strada	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata ha un rapporto percentuale 100%, pertanto, superfluo accantonare somme.
3009/2	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regola menti com. e ordinanze sindacali (a carico delle famiglie)	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%, pertanto, superfluo accantonare somme di scarsa rilevanza
3010/1	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regola menti com. e ordinanze sindacali (a carico delle imprese)	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi è pari a zero.
3010/2	Sanzion ai sensi dell'art 38 comma 2bis e dell'art 46 del D.Lgs 163/06	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi è pari a zero.

3012/1	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priv)a carico ist. sociali priv)	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi è pari a zero.
3011/1	Proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%, pertanto, superfluo accantonare somme di scarsa rilevanza
3056/1	Proventi derivanti dall'utilizzo dei locali comunali	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%, pertanto, superfluo accantonare somme di scarsa rilevanza
4035/1	Oneri di urbanizzazione	Il servizio viene fornito solo a seguito del pagamento anticipato del corrispondente diritto: pertanto, non esiste rischio di mancata riscossione

2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media calcolata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
 - b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 - c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (complemento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

E' sempre fatta salva la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula (eventualmente ponderata):

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)

accertamenti esercizio (X)

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Santa Giusta ha adottato tale facoltà.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Descrizione e capitolo	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Totale accertato 2022/2018	Totale incassato 2022/2018	100-%	Importo fondo 2024	Importo fondo 2025	Importo fondo 2026
1002/3 Recupero evasione tributaria ICI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 375.128,00	€ 59.443,35	84,15	€ 16.830,77	€ 16.830,77	€ 16.830,77
1025/2 Recupero evasione tributaria TARSU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 11.721,00	€ 3.415,00	70,86%	€ 708,64	€ 708,64	€ 708,64
1009/1 Recupero evasione TASI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 9.027,00	€ 2.031,00	77,50%	€ 1.162,51	€ 1.162,51	€ 1.162,51
1028/1 TARI	€ 504.974,00	€ 504.974,00	€ 504.974,00	€ 2.593.741,62	€ 1.911.725,36	26,29%	€ 132.781,34	€ 132.781,34	€ 132.781,34
3009/1 Proventi derivanti da sanzione codice stradale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 150,50	€ 150,50	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3009/2 Proventi derivanti da sanzione codice stradale (A carico famiglie)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3010/1 Proventi derivanti da sanzione codice stradale (A carico imprese)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3010/2 Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e dell'art 46 del D.LGS 163/06	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0	€ 0	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3012/1 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali privata) a carico ist. sociali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

priv)										
3011/1 proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	€ 250,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 12,60	€ 12,60	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3013/1 Proventi da mense scolastiche	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 118.068,08	€ 98.012,622	83,01%	€ 10.871,27	€ 10.871,27	€ 10.871,27	€ 10.871,27
3027/1 Canone concessione asilo nido	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 18.870,00	€ 10.290,00	45,46%	€ 4.365,02	€ 4365,02	€ 4.365,02	€ 4.365,02
3056/1 Proventi da utilizzo immobili comunali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 28.980,00	€ 28.980,00	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3062/2 Fitti terreni gravati da uso civico	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 118.967,00	€ 102.473,00	13,86 %	€ 3.535,41	€ 3.535,41	€ 3.535,41	€ 3.535,41
3062/3 Fitti particelle comunali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 21.509,00	€ 20.548,14	4,46%	€ 201,03	€ 201,03	€ 201,03	€ 201,03
3062/4 Lotti agricoli	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 2.060,00	€ 1.819,74	12,66%	€ 52,48	€ 52,48	€ 52,48	€ 52,48
3203/1 Canone patrimoniale concessione autorizz. pubblicitaria	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	15.490,00	€ 14.256,00	7,96%	€ 1.354,29	€ 1.354,29	€ 1.354,29	€ 1.354,29
3204/1 Canone concessione occupazione suolo pubblico	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 14.536,23	€ 14.416,23	0,82%	€ 379,74	€ 379,74	€ 379,74	€ 379,74
TOTALE							€ 172.242,55	€ 172.242,55	€ 172.242,55	€ 172.242,55

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere aumentati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Sulla base delle informazioni ricevute dai vari servizi, nel bilancio di previsione non è stato stanziato alcun importo.

Accantonamento del fondo rischi:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi, in quanto i dubbi sulla liquidazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali non sono stati ancora chiariti dagli organi competenti. Continuano a sussistere, infatti, in merito al fatto se i contributi previdenziali e l'IRAP debbano essere a carico dell'Ente o del segretario beneficiario dei diritti liquidati.

Pertanto, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2024	€ 1.979,00
2025	€ 0,00
2026	€ 0,00

Accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali in base a quanto disposto dall'ultimo CCNL.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2024	€ 55.000,00
2025	€ 55.000,00
2026	€ 55.000,00

Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per indennità di fine mandato del sindaco.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2024	€ 3.174,00
2025	€ 3.174,00
2026	€ 3.174,00

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato

esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2022	€ 9.174,33
Debito commerciale residuo al 31/12/2023	- € 4.903,00
Totale fatture ricevute esercizio precedente 2023	€ 3.598.580,14
Limite 5% fatture anno	€ 179.929,01
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 13,31
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Santa Giusta non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2024, in quanto:

- l'Ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023 e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2023 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 13,31.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025	Previsione esercizio 2026
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928.652,88	1.335.904,78	1.267.284,58
Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	35.895,00	-	-
TOTALE	2.976.547,88	1.347.904,78	1.279.284,58

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Per il triennio 2024/2026 non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Si tratta, nel caso di specie, di entrate correnti che per legge possono essere destinate anche al finanziamento di investimento

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG **per l'esercizio in corso di gestione:**

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2024		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo entrata/Articolo

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo di importo non superiore al minore valore tra:
- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate e i fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
 - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.
- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG **per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione**, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria:

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2025		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo entrata/Articolo
0,00		
0,00		

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2026		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo entrata/Articolo
0,00		

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2024-2026, piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2024	2025	2026
Accertamenti reimputati			
FPV	488.114,43		-
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	-		
Contributi in conto capitale	1.175.533,45	629.244,01	400.000,00
Alienazioni patrimoniali	363.950,00	5.000,00	5.000,00
Contributi per permessi di costruire	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	828.950,00	593.660,77	754.284,58
entrate di parte corrente	-	-	-
TOTALE	2.976.547,88	1.347.904,78	1.279.284,58

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto, riguardante il risultato di amministrazione, è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2024	€ 2.254.727,04
2025	€ 840.000,00
2026	€ 589.244,01

Nel bilancio di previsione finanziario la voce degli investimenti finanziata da contributi è complessivamente stanziata come segue:

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione contributo	2024	2025	2026
Trasferimento RAS progetto @Iscola per indagini propedeutiche alla realizzazione ed scolastica scuola elementare di Via ante	€ 42.123,00		
Trasferimento RAS per riqualificazione e messa in sicurezza impianti tecnologici	€ 210.000,00	€ 140.000,00	
Trasferimento RAS ripristino sistema spiaggia-duna e difese erosive del lido sabbioso di Sassu Cirras	€ 100.000,00		
Trasf RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta	€ 200.000,00		
Trasf RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP	€ 200.000,00	€ 189.244,01	
Trasferimento RAS per tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta	€ 100.000,00		
Fondo aiuti art 26 DL 50/2022 per progetto recupero ex scuola Borgata Cirras	€ 23.410,45		
Trasf.RAS art 8 LR 8/20218 per interventi di salvaguardia erosione costiera- Stagno S.Gusta	€ 250.000,00		
Fondo ministeriale L.145/2018 art 1 c 139 interventi messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione contributo	2024	2025	2026
Trasf.RAS valorizzazione beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 780.000,00	€ 554.710,77	€ 715.334,58
Fondo Unico Regionale	€ 48.550,00	€ 38.550,00	€ 38.550,00
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00

La destinazione del fondo unico regionale per investimenti è suddivisa nel modo seguente:

4047/1 investimenti	descrizione	2024	reimputazioni	2025	2026
20120502/1	acquisto arredi e attrezz. uffici comunali (segreteria)	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20180605/1	Prestazioni professionali per lavori su immobili comunali	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20120510/1	acquisto attrezz. uffici comunali hardware (segreteria)	€ 4.500,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20910509/1	acquisto attrezzature ut	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20150508/1	Acquisto attrezzature per immobili comunali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20810164/1	manut.straord impianto semaforico	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20310506/1	acquisto attrezzature vvuu	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20130504/1	acquisto ragioneria (attrezzature)	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00
20130505/1	acquisto attrezzature ragioneria (hardware)	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20910510/1	Acquisto hardware UT	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20310504/1	acquisto arredi vigili	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20150104/1	ristrutt. Immobili comunali	€ 10.000,00	€	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20160506/1	acq. Attrezzature cantiere	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20430102/1	manut. Straord. Scuola media	€ 1.500,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810102/1	opere stradali	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810151/1	viab. Rurale	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810507/1	acq. E manuten. Automezzi	€ 500,00	€	€ 500,00	€ 500,00
20810505/1	segnaletica stradale (acquisto beni miglioramento viabilità)	€ 300,00	€	€ 300,00	€ 300,00
20910508/1	acq. Beni mobili UT	€ 1.500,00	€	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20940125/1	opere idrico fognarie	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20950101/1	interv straord. Bonifica discariche	€ 1.500,00	€	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20960102/1	sistemazione parchi e giardini	€ 500,00	€	€ 500,00	€ 500,00
20960111/1	verde attrezzato e arredo urbano	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20960503/1	acq. Beni per il verde pubblico	€ 2.000,00	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810143/1	segnaletica stradale	€ 3.000,00	€	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20620116/1	realizz.e manut. Impianti sportivi	€ 2.000,00	€	€ 2.000,00	€ 2.000,00
21010101/1	manutenzione straordinaria asilo nido	€ 500,00	€	€ 500,00	€ 500,00
21050501/1	acquisto attrezzature per il cimitero	€ 500,00	€	€ 500,00	€ 500,00
20820101/1	Manutenzione straord. Illuminazione pubblica	€ 3.000,00	€	€ 3.000,00	€ 3.000,00
totale		€ 48.550,00	€ 0,00	€ 38.550,00	€ 38.550,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Spese finanziate con oneri di urbanizzazione

Capitolo	Intervento	2024	2025	2026
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	4.000,00	5.000,00	5.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20810163/1	Opere stradali	38.000,00	35.000,00	35.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	5.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo III - SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non vi sono previsioni in merito a tale tipologia di spesa

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 289.098,32. Nel corso del 2021, è stato estinto anticipatamente il mutuo posizione n. 4454934/00 acceso nell'anno 2005 presso Cassa Depositi e Prestiti per bitumatura e sistemazione stradale di alcune vie e piazze. L'ammontare del debito residuo estinto è pari ad € 67.612,05 che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, ha alleviato il peso delle spese correnti risparmiando un costo annuale di € 18.519,14.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 69.975,18 per il 2023, € 21.399,49 per il 2024 ed € 22.413,83 per il 2025.

La rata per il 2023 è particolarmente alta, perché contiene la rata della CDP per la quale nel 2020 c'era stata sospensione di pagamento per emergenza COVID19.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nel caso del Comune di Santa Giusta le entrate relative al recupero dell'avazione tributaria sono considerate ormai a regime, pertanto, trattate come ricorrenti, pur accantonando per prudenza una percentuale di introiti al fondo crediti di dubbia esigibilità, come dettagliatamente illustrato nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2024 riguardanti:

- alienazione di immobilizzazioni (complessivamente pari ad € 358.950,00) totalmente

destinati al finanziamento della spesa d'investimento, di cui il 10% accantonati per estinzione anticipata prestiti;

- accensioni di prestiti € 0,00;

- finanziamenti PNRR (per i quali esiste contropartita in spesa) € 200.067,00;

- integrazione FSC per trasporto scolastico studenti disabili L. 232/2016 art 1 c 449 € 8.872,04 (per i quali esiste contropartita in spesa);

- proventi derivanti da sanzioni per violazioni codice stradale € 2.000,00;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 40.000,00 (per le quali esiste la contropartita in entrata).

b) Gli oneri straordinari della gestione (sia oneri da contenzioso sia altre spese non ricorrenti di natura eccezionale ed imprevedibile) di € 10.800,00

c) Rimborsi somme riscosse e non dovute (compresi tributi) di € 11.500,00;

d) Spese per sanzioni € 500,00;

e) Rimborso spese per adozione cani € 1.000,00;

f) Rimborso ad utenti e altre amministrazioni per somme versate in eccedenza € 500,00;

g) Spese per protezione civile € 10.000,00;

h) Investimenti finanziati da alienazioni (per i quali esiste contropartita in entrata) € 358.950,00;

i) Spese per liti ed arbitraggi € 350,00;

j) Rifusione danni € 4.000,00

k) Spese per interventi PNRR (per i quali esiste contropartita in entrata) € 200.067,00;

l) Spese per servizi sociali L. 232/2016 art 1 c 449 integrazione FSC per trasporto scolastico studenti disabili € 8.872,04 (per i quali esiste contropartita in entrata);

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	Ente strumentale non partecipato ma costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000	
2	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0284700
3	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Ente strumentale non partecipato ma costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000	6,20
4	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,121
5	Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,125
6	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,2909
7	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	ente strumentale partecipato dal 2021	
8	Fondazione Distretto Rrale Giudicato di Arborea	ente strumentale partecipato dal 2021	

Come indicato dalla deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione 40 del 29.11.2023 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società possedute dal Comune al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si accerta come segue:

N	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Indirizzo internet
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0284700%	www.abbanoa.it
2	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,121%	www.asmecomm.it/
3	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,2909	www.egas.sardegna.it

Nella deliberazione si prende atto che:

- non sussistono le motivazioni per l'adozione di interventi di razionalizzazione e di alienazione delle quote, in quanto relative a società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e anche perchè le quote di partecipazione detenute dal Comune sono assolutamente minime, di molto inferiori all'1%.

- le partecipazioni detenute dal Comune di Santa Giusta negli enti di presso indicati non rientrano nella ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. in quanto:

1. Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci è un Consorzio di Comuni e, pertanto, esso è ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000;
2. Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR) è espressamente definito dall'art. 3, c. 1 della L.R. n. 10/2008, un Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000;
3. Il Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna è definito, dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16.10.2001, come un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168;

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

L'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) 775 ha disposto in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione,

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Santa Giusta ammonta complessivamente ad €: 5.315.600,57 così suddiviso:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	6.092.006,89
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	1.255.416,95
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	7.246.913,82
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	8.673.632,17
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	51.526,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 20231 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	5.972.231,49
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)	656.630,92
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023(2)	5.315.600,57

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	1.371.284,69
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate(5)	0,00
Fondo contenzioso(5)	600.000,00
Altri accantonamenti(5)	293.086,68
B) Totale parte accantonata	2.264.371,37
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.844,07
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.604.846,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	270.350,54
Altri vincoli	280.385,17
C) Totale parte vincolata	2.164.426,57
Parte destinata agli investimenti	73.753,81
D) Totale destinata agli investimenti	73.753,81
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	813.048,82
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)	
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(4)

Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(5)

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione

della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2023, considerato che il bilancio di previsione 2024/2026 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2023.

Il Comune di Santa Giusta non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 dell'avanzo presunto vincolato mediante variazioni al bilancio in esercizio provvisorio, pertanto, non è obbligato alla predisposizione degli allegati a1) , a2) e a3).

Responsabile di servizio	Tipologia di spesa (corrente, investimento)	Capitolo di spesa	Pratica numero	Oggetto della spesa	Importo applicato al Bilancio 2024
					€ 0,00
Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato alla parte corrente del Bilancio 2024					€ 0,00
					€ 0,00
Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato agli investimenti del Bilancio 2024					€ 0,00
Responsabile di servizio	Tipologia di spesa (corrente, investimento)	Capitolo di spesa	Pratica numero	Oggetto della spesa	Importo applicato al Bilancio 2024
					€ 0,00
Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato agli investimenti del Bilancio 2024					€ 0,00
TOTALE GENERALE AVANZO 2023 APPLICATO AL BILANCIO 2024					€ 0,00

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2024/2026 trovano ancora applicazione i seguenti tagli di spesa

Norma	Spesa contingentata	Limite
Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012	Incarichi di consulenza informatica	Vietati
Art. 1, co. 512 ss. gg., L. 208/2015	Spese per l'informatica	50% della media sostenuta nel triennio 2013-2015
Art. 14, d.l. 66/2014	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4,2% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale inferiore a 5ml di €) ➤ 1,4% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale pari o superiore a 5ml di €)
Art. 9, co. 28, d.l. 78/2010	Spesa per lavoro flessibile	50% spesa anno 2009 (o triennio 2007-2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006)
Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d.lgs. 75/2017	Incarichi di co.co.co.	Vietati
Art. 1, co. 557-quater e 562, l. 296/2006	Spesa di personale	Media 2011-2013 per comuni sopra i 1.000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1.000 ab e unioni di comuni

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;

- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Santa Giusta ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € **26.825,45**.

Il bilancio 2024/2026 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico ammonta ad € **13.412,72**

In merito al limite di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, occorre rispettare le disposizioni dell'art 14 DL 66/2014 (4,2/% delle spese del personale destunte da conto annuale 2012).

I limiti indicati nella tabella suesposta sono rispettati per il Comune di Santa Giusta, come indicato nel seguente prospetto:

OGGETTO	AMMONTARE RIDUZIONE	SPESA DI RIFERIMENTO (A)	RISPARMIO* (B)	SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2024	SPESA MAX PREVISTA PER IL 2024
Spese informatiche	50%	26.825,45	13.412,73	13.412,73	13.412,73
Incarichi studio e consulenza	ART 14 dl 66/2014 (4,2% SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012)	1.249.745,00	52.489,29	52.489,29	0,00
Spese di sponsorizzazione	Nessuna spesa	-	-	-	0,00
Totale GENERALE				65.902,02	13.712,73

La spending review della Legge di Bilancio 2024 va ad aggiungersi ad una altra misura già in vigore, meglio nota come la spending review informatica. Si tratta del contributo alla finanza pubblica, previsto dal comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, pari a 196 milioni di euro per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

La misura in questione (il cui riparto avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 maggio 2022) finora non è stata applicata e, oltretutto, all'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (c.d. "decreto proroghe"), come appena convertito in Legge n. 170/2023, viene eliminata la misura in questione, per il solo anno 2023, confermando invece il contributo alla finanza pubblica per il biennio 2024/2025.

A questo punto, nel biennio 2024/2025 saranno vigenti entrambe le spending review, per un totale complessivo di 300 milioni di euro annui a carico dei comuni e 100 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane,

Il testo della conversione in legge prevede inoltre la modifica del vigente comma 853 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica sarà effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio 2024, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla BDAP alla data del 30 novembre 2023.

Il criterio di riparto è lo stesso della spending review prevista dal DDL Legge di Bilancio 2024.

Le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente saranno erogate al netto

del rispettivo concorso alla finanza pubblica e, in caso di incapienza, le somme verranno recuperate sui riversamenti IMU o su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno.

Ciascun ente dovrà accertare le entrate dei trasferimenti statali, sui quali verrà effettuata la trattenuta, al lordo del contributo alla finanza pubblica e dovrà impegnare in spesa l'importo del medesimo contributo, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente saranno erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica e, in caso di incapienza, le somme verranno recuperate sui riversamenti IMU o su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno.

Ciascun ente dovrà accertare le entrate dei trasferimenti statali, sui quali verrà effettuata la trattenuta, al lordo del contributo alla finanza pubblica e dovrà impegnare in spesa l'importo del medesimo contributo, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

IL PNRR NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA

In merito al PNRR, il Comune ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare ⁽¹⁾	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dell'intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Migrazione in cloud CUP E11C220 01070006	Interventi attivati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	77.897,00	Contrattualizzato affidamento. In itinere il servizio
Notifiche digitali CUP E11F2200 3260006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I4 Servizi e cittadinanza digitale	31/12/2024	23.147,00	Programmazione
Adozione piattaforma PAGOpA CUP E11F230015 40006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I4 Servizi e cittadinanza digitale	31/12/2024	2.428,00	Programmazione
SPID E CIE CUP E51F230002 90006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I4 Servizi e cittadinanza digitale	31/12/2024	14.000,00	Programmazione
Sito e servizi digitali CUP E11F2200 4240006	Interventi attivati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I4 Servizi e cittadinanza digitale	31/12/2024	79.922,00	Contrattualizzato affidamento. In itinere il servizio. Scadenza contrattualizzazione 29.02.2024
Appio CUP E51F2200 3820006	Interventi attivati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I4 Servizi e cittadinanza digitale	31/12/2024	2.673,00	Contrattualizzato affidamento. In itinere il servizio Scadenza contrattualizzazione 29.02.2024

Esistono inoltre i finanziamenti cosiddetti NON NATIVI PNRR in fase di chiusura nel 2023, come di seguito riportato:

E13D2000 1250001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	30/06/2023	50.000,00	Conclusione
E19D2200 0410006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	30/06/2023	50.000,00	Conclusione
E18I21000 150001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	31/03/2023	100.000,00	Conclusione
E11G2200 0150006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatari	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo	M1.C2.I1 - 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo	31/12/2023	53.000,00	Conclusione

**La Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
Dott.ssa Silvia Spiga**